



ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO
" MANZONI – DINA e CLARENZA"
Via Ghibellina, 211 – 98123 MESSINA
Tel. 0902921015 – Fax 0906518057
C.F.: 97093460836 - C.M. MEIC86700E - Codice Univoco Ufficio UFJ205
Sito web:<http://www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it> - e-mail:meic86700e@istruzione.it
PEC meic86700e@pec.istruzione.it

Circolare N. 308

Messina, 10/08/2021

Al personale docente di ogni Ordine e Grado
dell'Istituto Comprensivo "Manzoni – Dina e Clarenza"

Alla DSGA

Al personale ATA

Al Sito Internet dell'Istituto

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 avente per oggetto "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*". (21G00125) ([GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021](#))

Si comunicano alle SS.LL. le prescrizioni contenute nel Decreto Legge del 06/08/2021, N. 111, avente per oggetto "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*". (21G00125) ([GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021](#)).

Di seguito le principali misure riguardanti la Scuola:

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, l'attività scolastica e didattica della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole Istituzioni Scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
2. E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all'obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti.
3. E' vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
4. A partire dal 1° settembre 2021, e sino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico è **tenuto a possedere e a esibire la certificazione verde COVID-19** (c.d. **Green Pass**), come disposto dall'art. 9 comma 2 del Decreto Legge 52/2021 del 22/04/2021. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono riconosciuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In particolare, a seguito dell'introduzione del Green Pass, ([legge 17 giugno 2021 n. 87](#)), il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto Comprensivo "Manzoni – Dina e Clarenza" potrà svolgere la consueta attività professionale solo se in possesso dei seguenti requisiti:

1. Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata **dopo la somministrazione della prima**

dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

2. La guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute N. 35309 del 04/08/2021, che per completezza di informazione si allega alla presente Circolare.

Secondo quanto disposto dalla citata Circolare del Ministero della Salute del 04/08/2021, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito "**certificazione**") viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "*Soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2*". Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "*certificazione valida fino al*" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali

già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Per maggiore chiarezza si allega alla presente nota il Decreto Legge 111/2021. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 *“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”*, recante <<Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19>> Con successiva Circolare del Ministro dell'Istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla normativa di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93